



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Lecco

N. 1145/09 di prot.

Lecco, 27/8/2009.

Oggetto: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, introdotte con la legge 15 luglio 2009, n.94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale

Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Comandante della Sezione di Polizia Stradale

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale

LECCO

Al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di

Merate

Al Sig. Comandante la Tenenza della Guardia di Finanza di

Colico

Al Sig. Comandante la Tenenza della Guardia di Finanza di

Cernusco Lombardone

**Ai Sig. Comandanti della Polizia Locale
dei Comuni della provincia di Lecco**

Loro Sedi

La legge 15 luglio 2009, n.94 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio u.s.- supplemento ordinario n.128) ha introdotto varie modifiche al codice penale e al codice di procedura penale oltre che alle relative norme di attuazione la cui conoscenza è indispensabile ai fini dello svolgimento dei compiti di Istituto, in relazione alle quali si ravvisa la necessità di fornire ogni utile indicazione alla polizia giudiziaria per la loro corretta applicazione sul territorio di questo Circondario.

Modifiche apportate al codice penale:

Art.24 C. P.

I limiti minimo e massimo della pena della multa sono stati aumentati, rispettivamente da 5 a 50 € E da 5.164 a 50.000. €.

Art.26 C. P.

Anche i limiti della pena dell'ammenda sono stati modificati. Essa non potrà essere inferiore a 20 € Né superare i 10.000. €.In precedenza non poteva essere inferiore a 2 € né superiore a 2.065 €.

Art. 61 n.5 C.P.

La circostanza aggravante della minorata difesa é stata estesa con il riferimento all'età della persona offesa, quando essa abbia assunto rilevanza ai fini della sua difesa.

Art.61 n.11 ter C. P.

E stata introdotta, quale nuova circostanza aggravante, anche l'ipotesi di chi abbia commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Art.112 n. 4 C. P.

E' configurata quale nuova circostanza aggravante anche la compartecipazione nella commissione di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza, di chi abbia indotto a commetterlo un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi.

Art.135 C. P.:

Ai fini del ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive è previsto che si calcola 250 €. o frazione di 250 €. per un giorno di pena detentiva.

Art.235 e 312 C. P.:

L'art.235, II comma, e l'art.312 C. P.- secondo periodo del I comma, relativi all'espulsione o all'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, sono stati abrogati. La relativa disciplina è stata inserita nelle norme di attuazione del C.P.P. agli artt.183 bis e 183 ter, che saranno illustrati in prosieguo.

Art.341 bis C. P.

E' stato reintrodotta il delitto di **oltraggio a pubblico ufficiale**. Per la sua sussistenza è, però, necessario che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, mentre compie un atto del suo ufficio e a causa ovvero nell'esercizio delle

sue funzioni, avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone.

Per la sussistenza del delitto è, pertanto, necessario che l'offesa all'onore e al prestigio sia ricollegabile cronologicamente e causalmente al compimento di un atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale.

Inoltre devono essere presenti altre persone poiché il fatto deve essere percepito anche da soggetti diversi dalla persona offesa.

La norma non prevede, diversamente dal testo previgente, che l'offesa possa essere fatta mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti al pubblico ufficiale, per cui assume rilevanza solo la comunicazione verbale. Inoltre, essa non comprende più la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia, prevista dal preesistente art.341 al III comma.

La nuova norma ha, invece, mantenuto la circostanza aggravante dell'attribuzione al p.u. di un fatto determinato.

Al di fuori dell'ipotesi citata, il pubblico ufficiale potrà ancora essere tutelato presentando querela per ingiuria aggravata ai sensi degli artt.594 e 61 n.10 C.P.

La punibilità dell'autore del reato è esclusa qualora risulti provata la verità del fatto o se per esso il P.U. sia stato condannato dopo l'attribuzione del fatto stesso.

L'integrale risarcimento del danno, prima del giudizio, a favore del p.u. e dell'Amministrazione di appartenenza estingue il reato.

Art.393 bis C. P.

E' prevista quale causa di non punibilità in ordine ai reati di violenza o minaccia, e resistenza a p. u. - oltraggio a p. u.- violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, oltraggio a magistrato in udienza di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero del pubblico impiegato che abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

La norma riproduce la disposizione contenuta nell'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n.288, che è stato abrogato.

Art.376 C.P.

L'esclusione della punibilità per ritrattazione è stata estesa anche al caso in cui essa sia riferita al reato di favoreggiamento personale, previsto dall'art.378 c. p.

Art.388 C. P.

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto al I comma, è stato riformulato nel senso che si configura in relazione all'inadempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (e quindi non solo con riferimento alla sentenza di condanna) mentre per l'ipotesi prevista al II comma assume rilevanza penale anche l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice amministrativo o contabile, che nella precedente formulazione era prevista solo per i provvedimenti del giudice civile.

Art.391 bis C.P.

E' stato introdotto il delitto di "Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti

dall'ordinamento penitenziario" con il quale è punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'art.41 bis della legge 26 luglio 1975 n.354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. In tal caso è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni.

Art.416 u.c. C. P.

Per il reato di associazione per delinquere è prevista, quale ulteriore aggravante, l'ipotesi in cui l'associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero di cui al D. L.vo 25 luglio 1988, n.286.

Art.527 , 2° c. C. P.

Per il delitto di atti osceni in luogo pubblico è prevista l'aggravante del fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Trattasi di circostanza ad effetto speciale per la quale è previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Art.574 bis C. P.

Si tratta di una nuova ipotesi di reato che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, la "sottrazione e il trattenimento di minore all'estero", contro la volontà del genitore o del tutore in modo da impedire, in tutto o in parte, l'esercizio della potestà genitoriale.

La pena è diminuita (da sei mesi a tre anni di reclusione) se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto quattordici anni e che abbia prestato il proprio consenso.

Se i fatti indicati sono stati posti in essere da uno dei due genitori in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.

Art.585 C. P.

Nel I comma é stato previsto che le circostanze aggravanti indicate in tale norma si applichino anche in relazione al delitto di cui all'art.583 bis C. P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Art.600 sexies C. P.

Al 5° comma è stabilito che: nei casi previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Art.600 octies

Si tratta di un nuovo delitto che sostituisce l'ipotesi contravvenzionale già disciplinata dall'art.671 C. P. (ora abrogata). La norma punisce con la reclusione fino a tre anni e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

Art.602 bis C. P.

La norma prevede le pene accessorie della decadenza dall'esercizio della potestà del genitore e dell'interdizione perpetua da qualsiasi altro ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo).

Art.605 C. P.

Sono stati introdotti i commi tre, quattro e cinque.

Il comma 3 prevede che se il delitto di sequestro di persona è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di talune delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Il comma 4 prevede che si applica la pena dell'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato.

Il comma 5 prevede, invece, che le pene previste dal terzo comma sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Art.609 ter C. P.

E' stato introdotto il n. 5 bis, che prevede quale nuova circostanza aggravante il fatto che il delitto di violenza sessuale sia stato commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Art.614 C. P.

E' stata modificata la pena per il delitto di violazione di domicilio (da sei mesi a tre anni di reclusione invece che fino a tre anni).

Art.625 C. P.

Sono state previste altre due circostanze aggravanti per il furto:

n.8 bis: se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto.

n.8 ter: se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Art.628 C. P.

Sono state introdotte nuove circostanze aggravanti per il delitto di rapina:

n. 3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art.624 bis (edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa);

n. 3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

n. 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

In relazione a tali ipotesi e a quella prevista dal n. 3 (violenza posta in essere da persona che fa parte di associazione per delinquere), è stato stabilito che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art.98 (minore età), concorrenti con le citate aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predette aggravanti.

Art.635 C. P.

Le circostanze aggravanti del delitto di danneggiamento sono aumentate con il riferimento, al n. 3 del II comma del citato articolo, ad immobili i cui lavori di costruzione , di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati.

E' stato, inoltre, inserito il 3° comma, nel quale è previsto che nel caso di danneggiamento aggravato, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art.639 C. P.

Il II comma dell'art.639 è stato riscritto con la previsione delle circostanze aggravanti riferite a beni immobili e ai mezzi di trasporto pubblici o privati (reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro). La pena è ulteriormente aggravata se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da tre mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro).

Art.640 C. P.

Per il delitto di truffa è stata introdotta al n. 2 bis del II comma, quale ulteriore circostanza aggravante il fatto che essa sia stata commessa in presenza della circostanza di cui all'art.61 n. 5 C. P.(minorata difesa). In proposito è bene chiarire che il rinvio al citato art. 61 n. 5 non concerne solo l'età della vittima ma tutte le ipotesi di minorata difesa in cui essa può venirsi a trovare.

La collocazione di questa circostanza aggravante nel II comma dell'art.640 comporta la perseguibilità di ufficio di questa ipotesi di truffa aggravata.

Modifiche apportate al codice di procedura penale**Art.117 c. 2 bis C. P. P.:**

Amplia il potere di accesso del procuratore nazionale antimafia, finora limitato al registro delle notizie di reato, anche ai registri di cui all'art.34 della legge 19/3/1990 n.55, in materia di procedimenti di prevenzione, ove sono annotati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.

Art.380, comma 2 lett. e:

Alla lettera e) del'art.380 C. P.P. è stata aggiunta anche l'ipotesi del delitto di furto quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall'art.625, primo comma n. 3 e 5 del codice penale, salvo che ricorra in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art.62, primo comma, n.4 del codice penale.

L'arresto obbligatorio in flagranza di reato è, pertanto, previsto anche per il furto aggravato ai sensi degli artt.624 e 625 primo comma n. 3 C. P.(se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) e n.5 (se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio). L'obbligo dell'arresto è escluso, però, nel caso che ricorra la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.

Art.381, comma 2 lettera f bis:

E' prevista la facoltà di procedere all'arresto nella flagranza del delitto di violazione di domicilio non aggravato. E' necessario, però, che la persona offesa abbia proposto querela (anche verbalmente all'ufficiale o agente di p.g. presente) e che l'arresto sia giustificato dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto.

In precedenza, l'arresto era consentito solo nell'ipotesi violazione di domicilio aggravato ai sensi dell'art.614 u.c. C. P. (fatto commesso con violenza alle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato).

Art.407 n.7 bis C. P. P. :

La norma é stata modificata prevedendo che anche per i delitti previsti dall'art.12 , comma 3, del T.U. 25/7/1998, n.286 sull'immigrazione, la durata massima del termine delle indagini preliminari é di due anni.

Modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione del codice di procedura penale**Art.104:**

La norma è stata completamente riscritta. Essa disciplina in modo puntuale l'esecuzione del sequestro preventivo e, per quanto riguarda i beni immobili e i beni mobili registrati, stabilisce l'obbligo della trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici (conservatoria dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico). Dispone, inoltre, le modalità di esecuzione sui mobili e sui crediti

richiamando le norme del codice di procedura civile sul pignoramento presso il debitore e presso il terzo, in quanto applicabili; sulle azioni e sulle quote sociali (con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese); sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico (con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario).

La norma dispone, inoltre, che il sequestro sui beni aziendali, organizzati per l'esercizio di un'impresa sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l'immissione in possesso dei beni dell'amministratore e con l'iscrizione delle provvedimento nel registro delle imprese.

Art.104 bis:

Disciplina la procedura per la nomina dell'Amministratore giudiziario, da scegliere tra gli iscritti nel costituendo Albo degli Amministratori Giudiziari, cui affidare la custodia e la gestione dei beni aziendali sequestrati. E' previsto, però, che l'Autorità Giudiziaria possa affidare la custodia anche a soggetti diversi da quelli iscritti nell'albo.

Art.183 bis:

La norma disciplina l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione Europea e dell'apolide. La competenza è attribuita al Questore, secondo le modalità indicate nell'art.13, c.4 del D. Lgs. 25/7/1998 n.286.

Art.183 ter:

Disciplina l'esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, che dovrà essere eseguita in conformità ai criteri e alle modalità previste dall'art.20 del D.lgs. 6/2/2007 n.30 (limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno).

Prego, pertanto, le S.S.L.L. di voler trasmettere la presente nota agli uffici e ai comandi dipendenti perché ne tengano conto nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria.

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.

**Il Procuratore della Repubblica
(Tommaso Buonanno)**